

P7_TA-PROV(2013)0526

Importazione di carni bovine provenienti da animali non trattati con alcuni ormoni di crescita e dazi maggiorati applicati dagli Stati Uniti a determinati prodotti dell'Unione europea ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 dicembre 2013 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo d'intesa sottoposto a revisione con gli Stati Uniti d'America concernente l'importazione di carni bovine provenienti da animali non trattati con alcuni ormoni di crescita e i dazi maggiorati applicati dagli Stati Uniti a determinati prodotti dell'Unione europea (14374/2013 – C7-0377/2013 – 2013/0324(NLE))

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio (14374/2013),
 - visto il protocollo d'intesa sottoposto a revisione con gli Stati Uniti d'America concernente l'importazione di carni bovine provenienti da animali non trattati con alcuni ormoni di crescita e i dazi maggiorati applicati dagli Stati Uniti a determinati prodotti dell'Unione europea (14375/2013),
 - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0377/2013),
 - visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,
 - visti la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0427/2013),
1. dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo d'intesa sottoposto a revisione;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e degli Stati Uniti d'America.

P7_TA-PROV(2013)0526

Importazione di carni bovine provenienti da animali non trattati con alcuni ormoni di crescita e dazi maggiorati applicati dagli Stati Uniti a determinati prodotti dell'Unione europea ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 dicembre 2013 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo d'intesa sottoposto a revisione con gli Stati Uniti d'America concernente l'importazione di carni bovine provenienti da animali non trattati con alcuni ormoni di crescita e i dazi maggiorati applicati dagli Stati Uniti a determinati prodotti dell'Unione europea (14374/2013 – C7-0377/2013 – 2013/0324(NLE))

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio (14374/2013),
 - visto il protocollo d'intesa sottoposto a revisione con gli Stati Uniti d'America concernente l'importazione di carni bovine provenienti da animali non trattati con alcuni ormoni di crescita e i dazi maggiorati applicati dagli Stati Uniti a determinati prodotti dell'Unione europea (14375/2013),
 - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0377/2013),
 - visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,
 - visti la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0427/2013),
1. dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo d'intesa sottoposto a revisione;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e degli Stati Uniti d'America.

Politica comune della pesca *II**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 dicembre 2013 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (12007/3/2013 – C7-0375/2013 – 2011/0195(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione del Consiglio in prima lettura (12007/3/2013 – C7-0375/2013),
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 28 marzo 2012¹,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del 4 marzo 2012²,
 - vista la sua posizione in prima lettura³ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0425),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 72 del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per la pesca (A7-0409/2013),
1. approva la posizione del Consiglio in prima lettura;
 2. approva la dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio e la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione allegate alla presente risoluzione;
 3. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;
 4. incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 5. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
 6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla

¹ GU C 181 del 21.6.2012, pag. 183.

² GU C 225 del 27.7.2012, pag. 20.

³ Testi approvati del 6.2.2013, P7_TA(2013)0040.

Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla raccolta di dati

Il Parlamento europeo e il Consiglio chiedono alla Commissione di accelerare l'adozione di una proposta volta a modificare il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio affinché sia data quanto prima concreta attuazione ai principi e agli obiettivi relativi alla raccolta di dati che sono essenziali per sostenere la politica comune della pesca riformata e che sono enunciati nel nuovo regolamento sulla PCP.

Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sui piani pluriennali

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione si impegnano a collaborare per affrontare le questioni interistituzionali e concordare una via da seguire che rispetti la posizione giuridica del Parlamento e del Consiglio al fine di agevolare lo sviluppo e l'introduzione su base prioritaria di piani pluriennali a norma della politica comune della pesca.

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno istituito una task force interistituzionale, composta dai rappresentanti delle tre istituzioni, per contribuire a trovare soluzioni pratiche e le migliori modalità a tal fine.

P7_TA-PROV(2013)0538

Organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura *II**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 dicembre 2013 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che modifica i regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (12005/2/2013 – C7-0376/2013 – 2011/0194(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione del Consiglio in prima lettura (12005/2/2013 – C7-0376/2013),
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 28 marzo 2012¹,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del 4 maggio 2012²,
 - vista la sua posizione in prima lettura³ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0416),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 72 del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per la pesca (A7-0413/2013),
1. approva la posizione del Consiglio in prima lettura;
 2. approva la dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio allegata alla presente risoluzione;
 3. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;
 4. incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 5. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
 6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla

¹ GU C 181 del 21.6.2012, pag. 183.

² GU C 225 del 27.7.2012, pag. 20.

³ Testi approvati del 12.9.2012, P7_TA(2012)0333.

Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme di controllo nel settore della tracciabilità dei prodotti e dell'informazione dei consumatori

A seguito della riforma del regolamento sull'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, il Parlamento europeo ed il Consiglio invitano la Commissione europea a presentare loro una proposta volta a modificare il regolamento sul controllo (regolamento (CE) n. 1224/2009). Tale modifica dovrebbe tener conto della necessità di regolamentare la fornitura di informazioni relative al tipo di attrezzi per quanto riguarda i prodotti provenienti dalla pesca di cattura.

Il Parlamento europeo ed il Consiglio invitano inoltre la Commissione ad adottare, a tempo debito, le necessarie modifiche al regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione per quanto concerne le informazioni obbligatorie da fornire al consumatore in modo da tener conto delle disposizioni del presente regolamento, del regolamento sul controllo, quale modificato, e del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

Atlantico nord-orientale: stock di acque profonde e pesca nelle acque internazionali *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 dicembre 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce condizioni specifiche per la pesca degli stock di acque profonde nell'Atlantico nord-orientale e che abroga il regolamento (CE) n. 2347/2002 (COM(2012)0371 – C7-0196/2012 – 2012/0179(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0371),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0196/2012),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 13 febbraio 2013¹,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti il codice di condotta per la pesca responsabile della FAO e il codice di buone pratiche per una pesca sostenibile e responsabile della Commissione europea,
 - visti la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0395/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ GU C 133 del 9.5.2013, pag. 41.

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) Come stabilito dall'articolo 11 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, anche per quanto concerne la pesca in acque profonde, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) L'Unione si è impegnata a mettere in atto le risoluzioni adottate dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, in particolare le risoluzioni 61/105 e 64/72, che chiedono agli Stati e alle organizzazioni regionali di gestione della pesca di assicurare la protezione degli ecosistemi marini vulnerabili situati in acque profonde dagli effetti ***distruuttivi*** derivanti dall'utilizzo degli attrezzi da pesca di fondo, nonché di garantire lo sfruttamento sostenibile degli stock di pesci di acque profonde.

(2) L'Unione si è impegnata a mettere in atto le risoluzioni adottate dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, in particolare le risoluzioni 61/105 e 64/72, che chiedono agli Stati e alle organizzazioni regionali di gestione della pesca di assicurare la protezione degli ecosistemi marini vulnerabili situati in acque profonde dagli effetti derivanti dall'utilizzo degli attrezzi da pesca di fondo, nonché di garantire lo sfruttamento sostenibile degli stock di pesci di acque profonde.

Le raccomandazioni recanti le misure sviluppate e adottate dalla Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC) per proteggere gli ecosistemi marini vulnerabili in acque profonde dagli effetti negativi degli attrezzi da pesca di fondo, in linea con il paragrafo 83, lettera a), della risoluzione 61/105 ed i paragrafi 119, lettera a,) e 120 della risoluzione 64/72, dovrebbero essere formalmente integrate nel diritto

dell'Unione in tutti i loro elementi.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) L'Unione dovrebbe altresì svolgere un ruolo guida per quanto riguarda l'istituzione e l'attuazione di misure di buona governance per la gestione sostenibile della pesca in acque profonde, adoperandosi nelle sedi internazionali e conformemente alle risoluzioni adottate dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dalla FAO e riprese nel presente regolamento.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) La capacità dei pescherecci titolari di permessi di pesca in acque profonde è limitata dal 2002 alla capacità aggregata di tutti i pescherecci che, durante una delle annate 1998, 1999 o 2000, abbiano pescato più di dieci tonnellate di una qualsiasi cattura mista di specie di acque profonde. La valutazione della Commissione ha concluso che questo massimale di capacità non ha avuto un effetto positivo significativo. In base all'esperienza passata e all'assenza di dati precisi in numerosi tipi di pesca in acque profonde, risulta insufficiente gestire questo tipo di pesca ricorrendo unicamente ai limiti di sforzo.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Al fine di mantenere le necessarie riduzioni della capacità di pesca realizzate fino ad oggi nella pesca in acque profonde, è opportuno prevedere che la pesca delle specie di acque profonde sia soggetta a un'autorizzazione di pesca che limiti la capacità delle navi autorizzate a sbarcare specie di acque profonde. Per far sì che le misure di gestione si concentrino sulla parte della flotta maggiormente rilevante per la pesca in acque profonde, le autorizzazioni di pesca **devono** essere rilasciate per una determinata specie in quanto bersaglio o in quanto oggetto di catture accessorie.

Emendamento

(4) Al fine di mantenere le necessarie riduzioni della capacità di pesca realizzate fino ad oggi nella pesca in acque profonde, è opportuno prevedere che la pesca delle specie di acque profonde sia soggetta a un'autorizzazione di pesca che limiti la capacità delle navi autorizzate a sbarcare specie di acque profonde. Per far sì che le misure di gestione si concentrino sulla parte della flotta maggiormente rilevante per la pesca in acque profonde, le autorizzazioni di pesca **dovrebbero** essere rilasciate per una determinata specie in quanto bersaglio o in quanto oggetto di catture accessorie. ***Si dovrebbe tuttavia tenere conto dell'obbligo di sbarcare tutte le catture istituito dal regolamento (UE) n.../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio^{12bis} per consentire alle imbarcazioni che pescano piccole quantità di specie profonde e che attualmente non sono soggette ad un permesso per la pesca in acque profonde di continuare le loro tradizionali attività di pesca.***

^{12bis} Regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del ... relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio e la decisione n. 2004/585/CE del Consiglio (GU L ...).

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) I titolari di un'autorizzazione di pesca che consenta la cattura di specie di acque profonde **devono** collaborare alle attività di ricerca scientifica che portano a un miglioramento della valutazione degli stock di acque profonde e **degli** ecosistemi di acque profonde.

Emendamento

(5) I titolari di un'autorizzazione di pesca che consenta la cattura di specie di acque profonde **dovrebbero** collaborare alle attività di ricerca scientifica volte a un miglioramento della valutazione degli stock di acque profonde e **e alla ricerca sugli** ecosistemi di acque profonde.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Fra i vari attrezzi da pesca, le reti a strascico utilizzate per la pesca in acque profonde sono quelli che presentano i maggiori rischi per gli ecosistemi marini altamente vulnerabili **e che registrano i tassi più elevati di catture indesiderate di specie di acque profonde. Occorre pertanto vietare definitivamente l'uso di reti a strascico per la pesca mirata di specie di acque profonde.**

Emendamento

(7) Fra i vari attrezzi da pesca, le reti a strascico utilizzate per la pesca in acque profonde sono quelli che presentano i maggiori rischi per gli ecosistemi marini altamente vulnerabili.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

(8) **L'uso di reti da posta ancorate nella pesca in acque profonde è attualmente limitato dal regolamento (CE) n. 1288/2009 del Consiglio, che istituisce misure tecniche transitorie dal 1° gennaio 2010 al 30 giugno 2011¹³. Tenuto conto dei tassi elevati di catture indesiderate dovute all'uso non sostenibile di tali reti in acque profonde, e in considerazione dell'impatto ambientale degli attrezzi perduti e abbandonati, anche l'uso di questi attrezzi deve essere definitivamente vietato per la pesca mirata di specie di**

Emendamento

soppresso

acque profonde.

¹³ *GU L 347 del 24.12.2009, pag. 6.*

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) *Tuttavia, al fine di concedere ai pescatori* un termine sufficiente per conformarsi ai nuovi requisiti, le attuali autorizzazioni per la pesca con reti a strascico e con reti da posta ancorate **devono** rimanere valide per un periodo di tempo determinato.

Emendamento

(9) **È necessario che i pescatori dispongano di** un termine sufficiente per conformarsi ai nuovi requisiti, **pertanto** le attuali autorizzazioni per la pesca con reti a strascico e con reti da posta ancorate **dovrebbero** rimanere valide per un periodo di tempo determinato **in modo da ridurre al minimo le conseguenze negative per la flotta coinvolta in tale attività di pesca.**

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Inoltre, le navi che **devono** cambiare attrezzo **per poter continuare a praticare la pesca in acque profonde devono** poter beneficiare dell'assistenza finanziaria del Fondo europeo per la pesca, a condizione che il nuovo attrezzo riduca gli effetti della pesca sulle specie non commerciali e che il programma operativo nazionale permetta di contribuire al finanziamento di queste misure.

Emendamento

(10) Inoltre, le navi che **intendono** cambiare attrezzo **dovrebbero** poter beneficiare dell'assistenza finanziaria del Fondo europeo per la pesca, a condizione che il nuovo attrezzo riduca gli effetti della pesca sulle specie non commerciali e che il programma operativo nazionale permetta di contribuire al finanziamento di queste misure.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Le navi dedite alla pesca di specie di acque profonde **con altri attrezzi di fondo** non **devono** estendere la portata delle

Emendamento

(11) Le navi dedite alla pesca di specie di acque profonde non **dovrebbero** estendere la portata delle operazioni **secondo la** loro

operazioni **consentite in base alla** loro autorizzazione nell'ambito delle acque dell'Unione, a meno che non **si possa accertare** che tale **espansione** non comporta un rischio significativo di incidere negativamente sugli ecosistemi marini vulnerabili.

autorizzazione **di pesca** nell'ambito delle acque dell'Unione, a meno che, **in seguito a una valutazione conforme agli orientamenti internazionali per la gestione delle attività di pesca in acque profonde elaborati dalla FAO nel 2008**, non **sia stato accertato** che tale **estensione** non comporta un rischio significativo di incidere negativamente sugli ecosistemi marini vulnerabili.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) I pareri scientifici relativi a determinati stock di specie di acque profonde indicano che questi stock sono particolarmente vulnerabili se sottoposti a sfruttamento **e che** occorre quindi limitarne o ridurre la pesca a titolo di misura precauzionale. **Le possibilità di pesca per gli stock di acque profonde non devono superare i livelli precauzionali indicati nei pareri scientifici.** Qualora, per mancanza di informazioni sufficienti, non si disponga di un parere scientifico sugli stock o le specie, non **deve** essere concessa alcuna possibilità di pesca.

Emendamento

(12) I pareri scientifici relativi a determinati stock di specie di acque profonde indicano che questi stock sono particolarmente vulnerabili se sottoposti a sfruttamento. Occorre quindi limitarne o ridurre la pesca a titolo di misura precauzionale **e mirare a conseguire livelli al di sopra di quelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.** Qualora, per mancanza di informazioni sufficienti, non si disponga di un parere scientifico sugli stock o le specie, non **dovrebbe** essere concessa alcuna possibilità di pesca.

Occorre tuttavia notare che diversi stock di specie di acque profonde che rivestono notevole interesse commerciale, quali il granatiere (*Coryphaenoides rupestris*), la molva azzurra (*Molva dypterygia*) e il pesce sciabola nero (*Aphanopus carbo*) secondo il CIEM si sono stabilizzati nel corso degli ultimi tre anni.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

(13) **I pareri scientifici indicano inoltre**

Emendamento

(13) **La mancanza di dati esatti per quanto**

che i limiti dello sforzo di pesca costituiscono uno strumento adeguato per determinare le possibilità di pesca nel caso della pesca in acque profonde. Tenuto conto della grande varietà di attrezzi e di pratiche di pesca esistenti nel settore delle acque profonde, nonché della necessità di elaborare misure di accompagnamento che consentano di ovviare ai problemi ambientali posti da ciascun tipo di pesca, è opportuno che i limiti dello sforzo di pesca sostituiscano i limiti di cattura solo quando esistano garanzie che esse sono adattate a tipi di pesca specifici.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Dato che il miglior modo di provvedere alla raccolta di dati biologici è disporre di norme armonizzate per la raccolta dei dati, è opportuno integrare la raccolta di dati sui mestieri di pesca in acque profonde nel quadro generale della raccolta di dati scientifici, garantendo nel contempo la fornitura delle informazioni supplementari necessarie che consentano di comprendere le dinamiche della pesca. A fini di semplificazione, occorre eliminare la dichiarazione di sforzo per specie e sostituirla con l'analisi di richieste periodiche di dati scientifici agli Stati membri che contengono un capitolo specifico sui mestieri di pesca in acque profonde.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 15 bis (nuovo)

riguarda i tipi di pesca in acque profonde e il carattere misto della maggior parte degli stessi rende necessaria l'attuazione di misure di gestione complementari. Se del caso, è opportuno che i limiti di cattura siano associati ai limiti dello sforzo. Entrambi dovrebbero essere fissati a livelli che riducono al minimo ed evitano l'impatto sulle specie non bersaglio e sugli ecosistemi marini vulnerabili.

Emendamento

(15) Dato che il miglior modo di provvedere alla raccolta di dati biologici è disporre di norme armonizzate per la raccolta dei dati, è opportuno integrare la raccolta di dati sui mestieri di pesca in acque profonde nel quadro generale della raccolta di dati scientifici, garantendo nel contempo la fornitura delle informazioni supplementari necessarie che consentano di comprendere le dinamiche della pesca. A fini di semplificazione, occorre eliminare la dichiarazione di sforzo per specie e sostituirla con l'analisi di richieste periodiche di dati scientifici agli Stati membri che contengono un capitolo specifico sui mestieri di pesca in acque profonde. *Gli Stati membri dovrebbero garantire la conformità con le norme sulla raccolta e la notifica dei dati, in particolare quelli relativi alla protezione degli ecosistemi marini vulnerabili.*

(15 bis) Un numero elevato di specie viene catturato nel corso delle attività di pesca in acque profonde, comprese le specie vulnerabili di squali pelagici. È necessario garantire che l'obbligo di sbarco di tutte le catture della pesca in acque profonde si estenda alle specie non soggette a limiti di cattura e che le disposizioni de minimis non si applichino a questo tipo di pesca. La piena attuazione dell'obbligo di sbarcare potrebbe contribuire in maniera significativa a porre rimedio all'attuale mancanza di dati su questo settore e a meglio comprendere il suo impatto sull'ampia varietà di specie catturate.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) garantire lo sfruttamento *sostenibile* delle specie di acque profonde riducendo al minimo l'impatto delle attività di pesca in acque profonde sull'ambiente marino;

Emendamento

a) garantire *la gestione e* lo sfruttamento *sostenibili* delle specie di acque profonde riducendo al minimo l'impatto delle attività di pesca in acque profonde sull'ambiente marino;

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) prevenire considerevoli effetti negativi sugli ecosistemi marini vulnerabili e assicurare la conservazione a lungo termine degli stock ittici di acque profonde;

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) ridurre al minimo e, ove possibile, prevenire le catture accessorie;

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) applicare l'approccio precauzionale ed ecosistemico di gestione della pesca e garantire che le misure dell'Unione miranti alla gestione sostenibile degli stock ittici di acque profonde siano conformi alle risoluzioni adottate dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, in particolare le risoluzioni 61/105 e 64/72.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) le sotto-zone da II a XI delle acque unionali del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e le zone 34.1.1, 34.1.2 e 34.2 delle acque unionali del Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (COPACE);

a) le sotto-zone da II a XI delle acque unionali del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e le zone 34.1.1, 34.1.2 e 34.2 delle acque unionali del Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (COPACE), ***comprese le attività di pesca o le attività di pesca previste svolte da pescherecci con bandiera di paesi terzi o registrati in paesi terzi;***

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui **all'articolo 3** del regolamento (CE) n. **2371/2002** e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 734/2008¹⁵ del Consiglio.

¹⁵ GU L 201 del 30.7.2008, pag. 8.

Emendamento

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui **all'articolo 4** del regolamento (CE) n. **.../2013[sulla politica comune della pesca]** e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 734/2008¹⁵ del Consiglio.

¹⁵ GU L 201 del 30.7.2008, pag. 8.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) "zone CIEM": le zone definite dal regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶;

¹⁶ GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70.

Emendamento

a) "zone, **sottozone, divisioni e sottodivisioni** CIEM": le zone definite dal regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶;

¹⁶ GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) "zone COPACE": le zone definite dal regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷;

¹⁷ GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1.

Emendamento

b) "zone, **sottozone e divisioni** COPACE": le zone definite dal regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷;

¹⁷ GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

i bis) "sfruttamento sostenibile", lo sfruttamento di uno stock o gruppo di stock ittici secondo modalità tali da ricostituire e mantenere la popolazione degli stock ittici al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile e non incidere negativamente sugli ecosistemi marini;

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera j

Testo della Commissione

Emendamento

j) "rendimento massimo sostenibile", il quantitativo massimo di catture che può essere prelevato da uno stock ittico per un tempo indefinito.

soppresso

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 3 bis

Trasparenza, partecipazione del pubblico e accesso alla giustizia

1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento si applicano le disposizioni della direttiva 2003/4/CE^{17 bis} e dei regolamenti 1049/2001/CE^{17 ter} e 1367/2006/CE^{17 quater} sull'accesso all'informazione ambientale.

2. La Commissione e gli Stati membri garantiscono che il trattamento dei dati e i processi decisionali previsti dal presente regolamento siano effettuati nel pieno rispetto della convenzione della

Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale ("convenzione di Aarhus", approvata a nome dell'Unione mediante la decisione 2005/370/CE del Consiglio)^{17 quinquies}.

^{17 bis} *Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).*

^{17 ter} *Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).*

^{17 quater} *Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 settembre 2006 sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13).*

^{17 quinquies} *GU L 124 del 17.5.2005, pag. 1.*

Emendamento 27

Proposta di regolamento Articolo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 3 ter

Identificazione delle specie di acque profonde e delle specie più vulnerabili

1. Entro ...⁺ e in seguito ogni due anni, la Commissione procede a un riesame dell'elenco delle specie di acque profonde contenuto nell'allegato I, anche per

quanto concerne la designazione delle specie più vulnerabili.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 riguardo alla modifica dell'elenco delle specie di acque profonde contenuto nell'allegato I, compresa la designazione delle specie più vulnerabili, per integrare le nuove informazioni scientifiche provenienti dagli Stati membri, dall'organismo scientifico consultivo e dalle altre pertinenti fonti di informazione, tra cui le valutazioni della lista rossa dell'IUCN. Nell'adozione degli atti delegati, la Commissione tiene conto in particolare dei criteri della lista rossa dell'IUCN, della rarità della specie, della sua vulnerabilità allo sfruttamento e di un'eventuale raccomandazione dell'organismo scientifico consultivo che chieda catture accessorie nulle.

+ GU inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le attività di pesca volte alla cattura di specie di acque profonde e condotte da un peschereccio *dell'Unione* sono soggette a un'autorizzazione di pesca che indica come specie bersaglio le specie di acque profonde.

Emendamento

1. Le attività di pesca volte alla cattura di specie di acque profonde e condotte da un peschereccio sono soggette a un'autorizzazione di pesca *rilasciata dallo Stato membro di bandiera* che indica come specie bersaglio le specie di acque profonde.

Emendamento 29

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) il capitano della nave registra nel

Emendamento

c) il capitano della nave registra nel

giornale di bordo una percentuale *di* specie di acque profonde pari o superiore *al 10% del peso totale* delle *catture della giornata di pesca interessata*.

giornale di bordo una percentuale *delle* specie di acque profonde *elencate all'allegato I, catturata nelle acque incluse nell'ambito di applicazione del presente regolamento* e pari o superiore a una delle *seguenti soglie*:

– *15% del peso totale delle catture della giornata di pesca interessata o*

– *8% del peso totale delle catture dell'uscita in mare interessata,*

la scelta della soglia è a discrezione del capitano della nave, o

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) la nave utilizza attrezzi di fondo a profondità pari o inferiori a 600 metri.

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Ai fini del calcolo delle percentuali di cui alla lettera c, le specie di cui all'allegato I soggette ad applicazione differita, come indicato nella quarta colonna, sono prese in considerazione dal⁺

⁺GU: inserire la data corrispondente a cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le attività di pesca non volte alla cattura di specie di acque profonde, ma che pescano specie di acque profonde come catture accessorie, **e che sono effettuate da un peschereccio dell'Unione, sono** soggette a un'autorizzazione di pesca che indica le specie di acque profonde come catture accessorie.

Emendamento

3. Le attività di pesca non volte alla cattura di specie di acque profonde, ma che pescano specie di acque profonde come catture accessorie, sono soggette a un'autorizzazione di pesca che indica le specie di acque profonde come catture accessorie.

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. In deroga ai paragrafi 1 e 3, i pescherecci possono catturare, detenere a bordo, trasbordare o sbarcare qualsiasi quantitativo di specie di acque profonde senza essere in possesso di un'autorizzazione di pesca qualora tale quantitativo sia inferiore ad una soglia fissata a 100 kg di una qualsiasi cattura mista di specie di acque profonde per bordata di pesca.

Emendamento

5. In deroga ai paragrafi 1 e 3, i pescherecci possono catturare, detenere a bordo, trasbordare o sbarcare qualsiasi quantitativo di specie di acque profonde senza essere in possesso di un'autorizzazione di pesca qualora tale quantitativo sia inferiore ad una soglia fissata a 100 kg di una qualsiasi cattura mista di specie di acque profonde per bordata di pesca. ***Le informazioni dettagliate in merito a tutte le catture, sia tenute sia rigettate, tra cui la composizione delle specie, il peso e le dimensioni, sono registrate nel libro di bordo della nave e notificate alle autorità competenti.***

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

La capacità di pesca globale, ***misurata in tonnellate di stazza lorda e in kilowatt, di*** tutti i pescherecci in possesso di un'autorizzazione di pesca rilasciata da uno Stato membro che consenta la cattura di specie di acque profonde, sia come specie bersaglio che come catture accessorie, non

Emendamento

1. La capacità di pesca globale di tutti i pescherecci in possesso di un'autorizzazione di pesca rilasciata da uno Stato membro che consenta la cattura di specie di acque profonde, sia come specie bersaglio che come catture accessorie, non supera in nessun momento la capacità di

supera in nessun momento la capacità di pesca globale delle navi di tale **Stato membro** che hanno sbarcato 10 tonnellate o più di specie di acque profonde nel corso *di quello dei due anni civili precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento* che presenta il valore più elevato.

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

pesca globale delle navi di tale **Stato membro** che hanno sbarcato 10 tonnellate o più di specie di acque profonde nel corso *dell'anno tra il 2009 e il 2011* che presenta il valore più elevato.

Emendamento

1 bis. Al fine di conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1, gli Stati membri effettuano valutazioni annuali della capacità a norma dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. .../2013 [sulla politica comune della pesca]. La relativa relazione, come indicato al paragrafo 2 di detto articolo, mira, per ciascun segmento, a individuare l'eventuale sovraccapacità strutturale e a valutare la redditività a lungo termine. Le relazioni sono rese pubbliche.

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. Qualora le valutazioni della capacità di cui al paragrafo 1 bis indichino che la mortalità di pesca negli stock di acque profonde è superiore ai livelli raccomandati, lo Stato membro interessato stila e include nella relazione un piano d'azione sul relativo segmento della flotta per garantire che la mortalità della pesca sugli stock sia in linea con gli obiettivi di cui all'articolo 10.

Emendamento 37

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 quater. Le valutazioni della capacità e i piani d'azione di cui al presente articolo sono resi pubblici.

Emendamento 38

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 quinquies. Se le possibilità di pesca per le specie di acque profonde sono state scambiate tra gli Stati membri, la capacità di pesca corrispondente alle possibilità scambiate deve essere assegnata allo Stato membro cedente, al fine di determinare la capacità di pesca globale a norma del paragrafo 1.

Emendamento 39

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 sexies. In deroga al paragrafo 1, nelle regioni ultraperiferiche dove non è presente la piattaforma continentale e praticamente non esistono alternative alle risorse di acque profonde, è consentita alle flotte regionali una capacità di pesca globale di specie di acque profonde che non può superare in nessun momento la capacità di pesca globale della flotta attuale di ciascuna regione ultraperiferica.

Emendamento 40

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Ciascuna domanda di autorizzazione di pesca che consente la cattura di specie di acque profonde, sia come specie bersaglio che come catture accessorie, nonché le domande di rinnovo, sono accompagnate da una descrizione della zona in cui si intendono svolgere le attività di pesca, del tipo di attrezzi, della forchetta di profondità a cui le attività saranno svolte **nonché** di ciascuna delle specie bersaglio.

Emendamento

1. Ciascuna domanda di autorizzazione di pesca che consente la cattura di specie di acque profonde, sia come specie bersaglio che come catture accessorie, nonché le domande di rinnovo **annuale**, sono accompagnate da una descrizione della zona in cui si intendono svolgere le attività di pesca, **con l'indicazione di tutte le sottozone, le divisioni e le sottodivisioni CIEM e COPACE interessate**, del tipo **e della quantità** di attrezzi, della forchetta di profondità a cui le attività saranno svolte, di ciascuna delle specie bersaglio **nonché della frequenza e della durata previste dell'attività di pesca. Tali informazioni sono rese accessibili al pubblico.**

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Ciascuna domanda di autorizzazione di pesca è corredata da un registro delle catture delle specie di acque profonde effettuate dal peschereccio interessato, nella zona per la quale è stata presentata la domanda per il periodo 2009-2011.

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 6 bis

Requisiti specifici relativi alla protezione degli ecosistemi marini vulnerabili

1. Gli Stati membri si avvalgono delle migliori informazioni scientifiche e tecniche disponibili, anche in materia di

biogeografia, per individuare le aree notoriamente o probabilmente caratterizzate da ecosistemi marini vulnerabili. L'organismo scientifico consultivo effettua inoltre ogni anno una valutazione delle zone notoriamente o probabilmente caratterizzate da ecosistemi marini vulnerabili.

2. Laddove, sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 1, siano state identificate le aree notoriamente o probabilmente caratterizzate da ecosistemi marini vulnerabili, gli Stati membri e l'organismo scientifico consultivo ne informano tempestivamente la Commissione.

3. Entro ...⁺, sulla base delle migliori informazioni tecniche e scientifiche disponibili delle valutazioni nonché delle individuazioni da parte degli Stati membri e dall'organismo scientifico consultivo, la Commissione redige un elenco di zone notoriamente o probabilmente caratterizzate dalla presenza di ecosistemi marini vulnerabili. La Commissione procede a un riesame dell'elenco a cadenza annuale sulla base dei pareri ricevuti dall'organismo scientifico consultivo.

4. La pesca con attrezzi di fondo è vietata nelle zone di cui al paragrafo 3.

5. Le chiusure di cui al paragrafo 4 si applicano a tutti i pescherecci dell'Unione quando operano in alto mare e ad ogni altro peschereccio quando la chiusura interessa le acque unionali.

6. In deroga al paragrafo 4, la Commissione può riaprire una data zona riportata nell'elenco di cui al paragrafo 3 alla pesca con attrezzi di fondo qualora, sulla base di una valutazione d'impatto e previa consultazione dell'organismo scientifico consultivo, decida che sussistono prove sufficienti dell'assenza di ecosistemi marini vulnerabili nella zona in questione, oppure dell'avvenuta adozione di misure di gestione che garantiscano la prevenzione di effetti

negativi significativi su detta zona.

7. Se, nel corso delle operazioni di pesca, un peschereccio riscontra prove di ecosistemi marini vulnerabili, cessa immediatamente le attività di pesca nella zona interessata. Il peschereccio riprende ad operare solo dopo aver raggiunto un sito alternativo a una distanza di almeno cinque miglia nautiche dalla zona di pesca in cui è avvenuta la scoperta.

8. Il peschereccio segnala immediatamente la scoperta di ecosistemi marini vulnerabili alle autorità nazionali competenti, le quali, a loro volta, lo comunicano senza indugio alla Commissione.

9. Le zone di cui ai paragrafi 4 e 7 restano chiuse alla pesca finché l'organismo scientifico consultivo non abbia eseguito una valutazione della zona e abbia concluso che non sono presenti ecosistemi marini vulnerabili o che sono state adottate misure adeguate in materia di conservazione e gestione, volte a garantire la prevenzione di considerevoli effetti negativi sugli ecosistemi marini vulnerabili in tale zona, momento a partire dal quale la Commissione può riaprire la zona alla pesca.

⁺ GU: inserire data: un anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. In aggiunta ai requisiti di cui all'articolo 6, ciascuna domanda di autorizzazione di pesca ***per la cattura di specie di acque profonde***, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, che consenta l'uso di attrezzi da fondo nelle acque dell'Unione di cui all'articolo 2, lettera a), è accompagnata da un piano di pesca dettagliato che specifica:

Emendamento

1. In aggiunta ai requisiti di cui all'articolo 6, ciascuna domanda di autorizzazione di pesca, ***emessa*** a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, che consenta l'uso di attrezzi da fondo nelle acque dell'Unione di cui all'articolo 2, lettera a), ***o in acque internazionali a norma dell'articolo 2, lettere b e c)***, è accompagnata da un piano

di pesca dettagliato che è *reso accessibile al pubblico* e specifica:

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) la localizzazione delle attività previste *destinate alla cattura di* specie di acque profonde *nel mestiere di acque profonde. Tale localizzazione* è definita mediante coordinate in conformità al sistema geodetico mondiale del 1984;

Emendamento

a) la localizzazione delle attività *di pesca* previste *per le* specie di acque profonde *che* è definita mediante coordinate in conformità al sistema geodetico mondiale del 1984 *e contiene l'indicazione di tutte le sottozone, divisioni e sottodivisioni CIEM e COPACE interessate;*

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) l'eventuale localizzazione delle attività del mestiere in acque profonde nel corso *degli ultimi tre anni civili completi. Tale localizzazione* è definita mediante coordinate in conformità al sistema geodetico mondiale del 1984 e delimita le operazioni di pesca con la maggiore precisione possibile.

Emendamento

b) l'eventuale localizzazione delle attività del mestiere in acque profonde nel corso *nel periodo 2009-2011, che* è definita mediante coordinate in conformità al sistema geodetico mondiale del 1984 e delimita le operazioni di pesca con la maggiore precisione possibile, *riportando l'indicazione di tutte le sottozone, divisioni e sottodivisioni CIEM e COPACE interessate;*

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) il tipo di attrezzi e la profondità di utilizzo degli stessi, un elenco delle specie bersaglio e le misure tecniche da attuare, in linea con le misure tecniche relative alla gestione della pesca raccomandate dalla Commissione per la pesca

nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC) e le misure a norma del regolamento (CE) n. 734/2008, nonché la configurazione del profilo batimetrico del fondo marino nelle zone in cui si intende operare, ove tali informazioni non siano già a disposizione delle autorità competenti dello Stato di bandiera interessato.

Emendamento 47

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Prima di rilasciare un'autorizzazione, gli Stati membri verificano, mediante i dati dei sistemi di controllo dei pescherecci via satellite (SCP) di tali pescherecci, che le informazioni trasmesse ai sensi del paragrafo 1, lettera b), siano esatte. Se le informazioni fornite ai sensi del paragrafo 1, lettera b), non corrispondono ai dati SCP, l'autorizzazione non è rilasciata.

Emendamento 48

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. Le attività di pesca autorizzate sono limitate alle zone di pesca esistenti stabilite a norma del paragrafo 1, lettera b).

Emendamento 49

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 quater. Qualsiasi modifica al piano di pesca è soggetta ad una valutazione da parte dello Stato membro di bandiera. Un

piano di pesca modificato è accettato dallo Stato membro di bandiera solo se non consente operazioni di pesca in zone notoriamente o probabilmente caratterizzate da ecosistemi marini vulnerabili.

Emendamento 50

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 quinquies. Il mancato rispetto del piano di pesca comporta il ritiro da parte dello Stato membro di bandiera dell'autorizzazione di pesca al peschereccio interessato.

Emendamento 51

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 sexies. Le imbarcazioni di piccole dimensioni che, a causa di fattori tecnici quali il tipo di attrezzo utilizzato o la capacità dell'imbarcazione, hanno una capacità di cattura non superiore a 100 kg di specie di acque profonde per bordata di pesca sono esentate dall'obbligo di presentare un piano di pesca.

Emendamento 52

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 septies. Le domande di rinnovo dell'autorizzazione per la pesca di specie di acque profonde possono essere esentate dall'obbligo di presentare un piano di pesca dettagliato, a meno che non siano previste modifiche alle operazioni di pesca dell'imbarcazione interessata, nel qual

caso deve essere presentato un piano rivisto.

Emendamento 53

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Qualsiasi autorizzazione di pesca rilasciata sulla base di una domanda effettuata a norma del paragrafo 1 *precisa gli attrezzi di fondo da utilizzare e limita le attività di pesca autorizzate alla zona in cui l'attività di pesca prevista, quale definita al paragrafo 1, lettera a), e l'attività di pesca esistente, quale definita al paragrafo 1, lettera b), si sovrappongono. Tuttavia, la zona dell'attività di pesca prevista può essere estesa oltre la zona dell'attività di pesca esistente a condizione* che lo Stato membro abbia valutato e documentato, sulla base *di* pareri scientifici, che *una tale estensione non avrebbe effetti nefasti sugli* ecosistemi marini vulnerabili.

Emendamento

2. Fatto salvo il paragrafo 1, per la pesca con attrezzi di fondo nelle acque in cui la pesca *in acque profonde non è stata* effettuata *nel periodo 2009-2011*, a norma del paragrafo 1, lettera b), *è necessaria un'autorizzazione di pesca ai sensi dell'articolo 4. Non è rilasciata alcuna autorizzazione a meno* che lo Stato membro *non* abbia valutato e documentato, sulla base *dei migliori* pareri e dati scientifici *disponibili*, che *le attività di pesca interessate non hanno significativi effetti negativi per l'ecosistema marino. Tale valutazione è eseguita in conformità con il presente regolamento e con gli orientamenti internazionali per la gestione delle attività di pesca d'altura elaborati dalla FAO nel 2008 ed è resa disponibile al pubblico. La Commissione, in consultazione con lo Stato membro interessato e l'organismo scientifico consultivo, esamina tale valutazione per accertare che siano state individuate tutte le zone notoriamente o probabilmente caratterizzate da* ecosistemi marini vulnerabili *e che le misure di gestione e di mitigazione proposte siano sufficienti a prevenire impatti negativi significativi per gli* ecosistemi marini vulnerabili.

Emendamento 54

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Prima del ...⁺ non si procede al rilascio o al rinnovo delle autorizzazioni di pesca per la cattura di specie di acque

profonde, anche per quanto riguarda le zone definite al paragrafo 1, lettera b), a meno che lo Stato membro non abbia valutato e documentato, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, che le attività di pesca in questione non avrebbero effetti negativi significativi sull'ecosistema marino. Tale valutazione è eseguita in conformità con gli orientamenti internazionali per la gestione delle attività di pesca d'altura elaborati dalla FAO nel 2008, come riportato anche nell'allegato II bis, ed è resa disponibile al pubblico.

⁺ GU: inserire la data: due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento 55

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. Gli Stati membri applicano l'approccio precauzionale in sede di effettuazione delle valutazioni d'impatto. È vietato l'utilizzo di attrezzi di fondo nelle zone che non sono state oggetto di una valutazione d'impatto o per le quali detta valutazione è stata effettuata ma non in conformità degli orientamenti della FAO del 2008.

Emendamento 56

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 quater. Le autorizzazioni di pesca di cui all'articolo 4 non sono rilasciate per le zone notoriamente o probabilmente caratterizzate da ecosistemi marini vulnerabili, a meno che la Commissione, previa consultazione dell'organismo

scientifico consultivo, non accerti che sussistono prove sufficienti dell'avvenuta adozione di misure di conservazione e gestione che garantiscono la prevenzione degli effetti negativi significativi sugli ecosistemi marini vulnerabili.

Emendamento 57

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 quinquies. È necessario eseguire nuove valutazioni di impatto se l'attuale pesca con attrezzi di fondo o la tecnologia applicabile subiscono modifiche significative o se vi sono nuovi dati scientifici che indicano la presenza di ecosistemi marini vulnerabili in una determinata zona.

Emendamento 58

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 sexies. In aggiunta ai requisiti di cui all'articolo 6, occorre indicare informazioni relative a tutte le catture di specie di acque profonde, sia tenute sia rigettate, tra cui la composizione delle specie, il peso e le dimensioni.

Emendamento 59

Proposta di regolamento Articolo 8 – comma -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri attuano misure volte a garantire che tutte le navi che catturano specie di acque profonde, in virtù o meno di un'autorizzazione di pesca rilasciata a norma dell'articolo 4, registrino tutte le catture di dette specie e le notifichino alla

pertinente autorità competente.

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 8 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri predispongono i sistemi necessari a garantire che, ove possibile, i dati raccolti siano notificati alle autorità competenti pertinenti subito dopo il loro ottenimento, al fine di ridurre i rischi per gli ecosistemi marini vulnerabili, limitare le catture accessorie al minimo e consentire una gestione migliore della pesca grazie a un "controllo in tempo reale".

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 8 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

I dati pertinenti da registrare e notificare in conformità del presente articolo includono, come minimo, il peso e la composizione delle specie per tutte le catture in acque profonde.

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 9 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Le autorizzazioni di pesca di cui all'articolo 4, paragrafo 1, per le navi che utilizzano reti a strascico o reti da posta ancorate scadono al massimo al termine di un periodo di due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Dopo tale data, le autorizzazioni di pesca per la cattura di specie di acque profonde con i suddetti attrezzi non verranno né

Entro ...⁴la Commissione ne valuta l'attuazione conformemente all'articolo 21. L'utilizzo di tutti i tipi di attrezzi da pesca destinati alla cattura di specie di acque profonde è valutato rivolgendo particolare attenzione all'impatto sulle specie più vulnerabili e sugli ecosistemi marini vulnerabili. Se dalla valutazione emerge che gli stock ittici di acque profonde di cui all'allegato I, escluse le

rilasciate né rinnovate.

specie riportate in detto allegato I e soggette ad applicazione differita dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), non sono sfruttati ai livelli di rendimento massimo sostenibile adeguati per ricostituire e mantenere le popolazioni di specie di acque profonde al di sopra dei livelli in grado di produrre un rendimento massimo sostenibile, e che gli ecosistemi marini vulnerabili non sono protetti da impatti negativi significativi, la Commissione presenta entro il ...⁺⁺una proposta di modifica del presente regolamento. Tale proposta assicura che le autorizzazioni di pesca per le imbarcazioni che praticano la pesca di specie di acque profonde, a norma dell'articolo 4, con reti a strascico o reti da posta ancorate, scadano e non siano rinnovate, e che siano poste in essere tutte le misure necessarie in relazione agli attrezzi di fondo, compresi i palangari, per garantire la protezione delle specie più vulnerabili.

⁺ GU: inserire la data corrispondente a quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

⁺⁺ GU: inserire la data corrispondente a cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento 63

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le possibilità di pesca delle specie di acque profonde sono fissate in modo da rispettare un tasso di sfruttamento **compatibile con** il rendimento massimo sostenibile per le specie in questione.

Emendamento

1. Le possibilità di pesca delle specie di acque profonde sono fissate in modo da rispettare un tasso di sfruttamento tale da garantire che **le popolazioni di specie di acque profonde interessate si ricostituiscano progressivamente o si mantengano al di sopra dei livelli di biomassa in grado di produrre il** rendimento massimo sostenibile per le

specie in questione. *Tale tasso di sfruttamento contribuisce al raggiungimento e al mantenimento di un buono stato ecologico dell'ambiente marino dell'Unione entro il 2020 ed è basato sulle migliori informazioni scientifiche disponibili.*

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Quando, sulla base delle migliori informazioni scientifiche disponibili, non è possibile determinare tassi di sfruttamento compatibili con il **rendimento massimo sostenibile**, le possibilità di pesca sono fissate come segue:

Emendamento

2. Quando, sulla base delle migliori informazioni scientifiche disponibili, non è possibile determinare tassi di sfruttamento coerenti con il **paragrafo 1**, le possibilità di pesca sono fissate come segue:

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) quando le migliori informazioni scientifiche disponibili non identificano tassi di sfruttamento corrispondenti all'approccio precauzionale alla gestione delle attività di pesca a causa dell'insufficienza di dati disponibili con riguardo a un determinato stock o a una determinata specie, **non possono essere concesse** possibilità di pesca per il **tipo di pesca in questione**.

Emendamento

b) quando le migliori informazioni scientifiche disponibili non identificano tassi di sfruttamento corrispondenti all'approccio precauzionale alla gestione delle attività di pesca a causa dell'insufficienza di dati disponibili con riguardo a un determinato stock o a una determinata specie, **le** possibilità di pesca per il **periodo di gestione della pesca in questione non possono essere fissate a un livello superiore ai tassi stabiliti nell'ambito dell'approccio del COPACE per gli stock per cui sono disponibili dati limitati**.

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. quando il CIEM non è stato in grado di determinare i tassi di sfruttamento di cui al paragrafo 2, lettera a) o b), anche per quanto riguarda gli stock o le specie per cui sono disponibili dati limitati, non possono essere concesse possibilità di pesca per il tipo di pesca in questione.

Emendamento 67

**Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. Le possibilità di pesca fissate per le specie di acque profonde tengono conto della probabile composizione delle catture per questo tipo di pesca e garantiscono la sostenibilità a lungo termine di tutte le specie catturate.

Emendamento 68

**Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 quater (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

2 quater. Nell'assegnazione delle possibilità di pesca disponibili, gli Stati membri osservano i criteri stabiliti all'articolo 17 del regolamento (UE) n. .../2013 [sulla politica comune della pesca].

Emendamento 69

**Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 quinquies (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

2 quinquies. Le misure di gestione, anche per quanto riguarda la fissazione delle possibilità di pesca per le specie bersaglio

e le catture accessorie nella pesca multispecifica, la zona e i fermi stagionali, nonché l'utilizzo di attrezzi selettivi, sono concepite e introdotte per evitare, ridurre al minimo ed eliminare le catture accessorie delle specie di acque profonde e per garantire la sostenibilità a lungo termine di tutte le specie sulle quali la pesca ha avuto effetti negativi.

Emendamento 70

Proposta di regolamento Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10 bis

Misure di conservazione

1. Gli Stati membri applicano l'approccio precauzionale ed ecosistemico alla gestione della pesca e adottano misure volte a garantire la conservazione a lungo termine e la gestione sostenibile degli stock ittici di acque profonde e delle specie non bersaglio. Tali misure mirano a ricostituire gli stock depauperati, a ridurre al minimo, prevenire e, ove possibile, eliminare le catture accessorie, a proteggere le aggregazioni riproduttive e a garantire l'adeguata protezione degli ecosistemi marini vulnerabili e la prevenzione di effetti negativi significativi sui medesimi. Esse possono includere divieti in tempo reale, stagionali o permanenti di talune attività di pesca o attrezzi in determinate zone.

2. Il presente regolamento contribuisce all'attuazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE nonché al raggiungimento e al mantenimento di un buono stato ecologico al più tardi entro il 2020, secondo quanto previsto nella direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio^{17e}, anche relativamente al fatto che, in particolare, tutti gli stock delle specie pescate devono presentare una ripartizione della popolazione per età e

dimensioni indicativa della buona salute dello stock ed essere conformi ai descrittori 1, 2, 3, 4, 6, 9 e 10.

^{17e} Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

Emendamento 71

Proposta di regolamento Articolo 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10 ter

Obbligo di sbarco di tutte le catture

1. In deroga all'articolo 15 del regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio [sulla politica comune della pesca], tutte le catture di specie ittiche e non ittiche, a prescindere dal fatto che siano soggette a limiti di cattura o meno, effettuate da un peschereccio titolare di un'autorizzazione di pesca per le specie di acque profonde ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 1 o 3, del presente regolamento sono trasportate e conservate a bordo, registrate nel giornale di bordo e sbarcate. Le disposizioni de minimis non si applicano a tali pescherecci.

Emendamento 72

Proposta di regolamento Capo 3 – sezione 2 – titolo

Testo della Commissione

Gestione mediante limiti dello sforzo di pesca

Emendamento

Limiti dello sforzo di pesca e misure di accompagnamento

Emendamento 73

Proposta di regolamento

Articolo 11 – titolo

Testo della Commissione

Fissazione delle possibilità di pesca *unicamente per mezzo di limiti dello sforzo di pesca*

Emendamento

Fissazione delle possibilità di pesca

Emendamento 74

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il Consiglio, deliberando a norma del trattato, può decidere di passare dalla fissazione di possibilità di pesca annuali per le specie di acque profonde sia in termini di limiti dello sforzo di pesca che di limiti di catture alla sola fissazione di limiti dello sforzo di pesca riservati a determinati tipi di pesca.

Emendamento

1. Le possibilità di pesca per le specie di acque profonde *sono fissate* in termini di *totale ammissibile di catture (TAC)*.

Emendamento 75

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Oltre ai TAC, possono essere fissati limiti allo sforzo di pesca.

Emendamento 76

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. La fissazione delle possibilità di pesca di cui ai paragrafi 1 e 1 bis rispetta gli obiettivi stabiliti all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. .../2013 [sulla politica comune della pesca].

Emendamento 77

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Ai fini del paragrafo 1, i livelli di sforzo di pesca per ciascun mestiere di acque profonde che devono servire da riferimento nel caso in cui sia richiesta una modifica al fine di rispettare i principi stabiliti all'articolo 10 sono i livelli di sforzo di pesca ritenuti, sulla base di informazioni scientifiche, coerenti con le catture effettuate dai mestieri di pesca profonda interessati nel corso *dei due anni civili precedenti*.

Emendamento

2. Ai fini del paragrafo 1 **bis**, i livelli di sforzo di pesca per ciascun mestiere di acque profonde che devono servire da riferimento nel caso in cui sia richiesta una modifica al fine di rispettare i principi stabiliti all'articolo 10 sono i livelli di sforzo di pesca ritenuti, sulla base di informazioni scientifiche, coerenti con le catture effettuate dai mestieri di pesca profonda interessati nel corso *del periodo 2009-2011*.

Ai fini della valutazione dei livelli di sforzo di pesca di cui al primo comma, le specie elencate nell'allegato I soggette all'applicazione differita dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), come indicato nella quarta colonna dell'allegato, sono prese in considerazione soltanto a partire dal⁺

⁺ *GU: inserire la data corrispondente a cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.*

Emendamento 78

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. I limiti dello sforzo di pesca stabiliti per i mestieri di pesca profonda tengono conto della probabile composizione delle catture per questo tipo di pesca e sono fissati a un livello in grado di garantire la sostenibilità a lungo termine di tutte le specie catturate.

Emendamento 79

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) il mestiere di pesca in acque profonde specifico a cui il limite dello sforzo di pesca si applica rispetto ***all'attrezzo regolamentato***, alle specie bersaglio e alle zone CIEM o COPACE in cui lo sforzo di pesca autorizzato può essere effettuato; ***nonché***

Emendamento

a) il mestiere di pesca in acque profonde specifico a cui il limite dello sforzo di pesca si applica rispetto ***al tipo e alla quantità di attrezzi regolamentati***, alle specie e ***ai specifici stock*** bersaglio, ***alla profondità e*** alle zone CIEM o COPACE in cui lo sforzo di pesca autorizzato può essere effettuato;

Emendamento 80

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) l'unità dello sforzo di pesca da utilizzare ai fini della gestione.

Emendamento

b) l'unità dello sforzo di pesca ***o la combinazione di unità*** da utilizzare ai fini della gestione. ***nonché***

Emendamento 81

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) i metodi e i protocolli per la sorveglianza e la notifica dei livelli di sforzo durante un periodo di gestione della pesca.

Emendamento 82

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. ***Laddove i limiti dello sforzo di pesca annuo abbiano sostituito i limiti di cattura a norma dell'articolo 11, paragrafo 1***, gli Stati membri mantengono o

Emendamento

1. Gli Stati membri mantengono o predispongono, per le navi battenti la loro bandiera, le seguenti misure di accompagnamento:

predispongono, per le navi battenti la loro bandiera, le seguenti misure di accompagnamento:

Emendamento 83

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) misure volte *ad evitare un aumento della capacità di cattura globale delle navi interessate dai limiti dello sforzo*;

Emendamento

a) misure volte *a prevenire o eliminare il sovrasfruttamento e un'eccessiva capacità di pesca*.

Emendamento 84

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) misure volte *ad evitare un aumento delle catture accessorie delle specie più vulnerabili nonché*

Emendamento

b) misure volte *a prevenire e ridurre al minimo le catture accessorie, in particolare le catture accessorie delle specie più vulnerabili nonché*

Emendamento 85

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) disposizioni che consentano una prevenzione efficace dei rigetti in mare. Tali disposizioni sono volte *allo* sbarco dell'insieme dei pesci catturati detenuti a bordo, a meno che ciò non sia contrario alle norme in vigore nel quadro della politica comune della pesca.

Emendamento

c) disposizioni che consentano una prevenzione efficace dei rigetti in mare. Tali disposizioni sono volte *innanzitutto a evitare la cattura di specie indesiderate e richiedono lo* sbarco dell'insieme dei pesci catturati detenuti a bordo, a meno che ciò non sia contrario alle norme in vigore nel quadro della politica comune della pesca *o che le specie abbiano dimostrato un elevato tasso di sopravvivenza a lungo termine in caso di rigetto in mare*;

Emendamento 86

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) misure volte a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non regolamentata e non dichiarata nel mestiere in acque profonde.

Emendamento 87

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le suddette misure restano in vigore per tutto il tempo in cui sussista la necessità di prevenire o mitigare i rischi identificati al paragrafo 1, ***lettere a), b) e c)***.

2. Le suddette misure restano in vigore per tutto il tempo in cui sussista la necessità di prevenire o mitigare i rischi identificati al paragrafo 1.

Emendamento 88

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri notificano alla Commissione senza indugio le misure adottate in conformità del paragrafo 1.

Emendamento 89

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La Commissione valuta l'efficacia delle misure di accompagnamento adottate dagli Stati membri a partire dal momento dell'adozione.

3. La Commissione valuta l'efficacia delle misure di accompagnamento adottate dagli Stati membri a partire dal momento dell'adozione ***e successivamente ogni anno.***

Emendamento 90

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) qualora lo Stato membro interessato non notifichi alla Commissione alcuna misura adottata a norma dell'articolo 12 entro tre mesi dalla data di entrata in vigore *dei limiti dello sforzo di pesca*;

Emendamento

a) qualora lo Stato membro interessato non notifichi alla Commissione alcuna misura adottata a norma dell'articolo 12 entro tre mesi dalla data di entrata in vigore *del presente regolamento*.

Emendamento 91

Proposta di regolamento

Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 13 bis

Misure specifiche dell'Unione

Nell'ottica di prevenire e ridurre al minimo le catture accessorie, in particolare le catture accessorie delle specie più vulnerabili, possono essere decise modifiche degli attrezzi o la chiusura in tempo reale delle zone in cui si registra un tasso elevato di catture accessorie.

Emendamento 92

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il presente regolamento deve intendersi come un "piano pluriennale" ai fini del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Emendamento

1. Il presente regolamento deve intendersi come un "piano pluriennale" ai fini del regolamento (UE) n. .../2013 [sulla politica comune della pesca].

Emendamento 93

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le specie di acque profonde sono considerate "specie soggette a un piano pluriennale" e "stock soggetti a un piano pluriennale" ai fini del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Emendamento

2. Le specie di acque profonde sono considerate "soggette a un piano pluriennale" e "stock soggetti a un piano pluriennale" ai fini del regolamento (UE) n. .../2013 [sulla politica comune della pesca].

Emendamento 94

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1. Gli Stati membri designano i porti nei quali avranno luogo lo sbarco e il trasbordo delle catture di specie di acque profonde superiori a 100 kg. Entro ...⁺, gli Stati membri trasmettono alla Commissione l'elenco dei porti designati.

⁺ GU inserire la data: 60 giorni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento 95

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Non è consentito sbarcare catture miste di specie di acque profonde superiori a 100 kg al di fuori dei porti designati ***per lo sbarco di specie di acque profonde.***

I. Non è consentito sbarcare catture miste di specie di acque profonde superiori a 100 kg al di fuori dei porti designati dagli Stati membri a norma del paragrafo 1.

Emendamento 96

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Onde migliorare la coerenza e il coordinamento nell'Unione, la

Commissione istituisce misure per le navi, i porti designati e le pertinenti autorità competenti relativamente alle procedure di ispezione e vigilanza necessarie allo sbarco e al trasbordo delle specie di acque profonde nonché alla registrazione e alla dichiarazione dei dati di sbarco o di trasbordo, compresi, come minimo, il peso e la composizione delle specie.

Emendamento 97

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. Le navi che sbarcano o trasbordano specie di acque profonde si conformano ai termini e alle condizioni di registrazione e dichiarazione del peso e della composizione delle specie di acque profonde sbarcate o trasbordate e rispettano tutte le procedure di ispezione e vigilanza relative allo sbarco e al trasbordo delle specie di acque profonde.

Emendamento 98

Proposta di regolamento Articolo 16 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

*In deroga all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1224/2009, i comandanti di tutte le navi dell'Unione che intendono sbarcare 100 kg o più di specie di acque profonde sono tenuti a notificare tale intenzione all'autorità competente del proprio Stato membro di bandiera, **indipendentemente dalla lunghezza della nave.***

*I comandanti di tutte le navi dell'Unione, **indipendentemente dalla loro lunghezza,** che intendono sbarcare o **trasbordare** 100 kg o più di specie di acque profonde sono tenuti a notificare tale intenzione all'autorità competente del proprio Stato membro di bandiera **e all'autorità dello Stato del porto di approdo.** I comandanti delle navi di lunghezza pari o superiore a 12 metri, o qualsiasi altra persona responsabile del funzionamento di dette navi, comunicano con le autorità competenti almeno quattro ore prima dell'ora di arrivo prevista nel porto, in conformità dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1224/2009.*

Ciononostante, le piccole imbarcazioni prive di giornale di pesca elettronico e quelle artigianali sono esentate dall'obbligo di notifica.

Emendamento 99

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009, le autorizzazioni di pesca di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 3 del presente regolamento sono ritirate per un periodo di almeno un anno *nei* casi seguenti:

Emendamento

1. Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009, le autorizzazioni di pesca di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 3 del presente regolamento sono ritirate per un periodo di almeno un anno *in tutti i* casi seguenti:

Emendamento 100

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) mancato rispetto delle condizioni fissate nell'autorizzazione di pesca per quanto concerne i limiti relativi all'uso degli attrezzi da pesca, alle zone di operazione autorizzate o, *se del caso*, i limiti di cattura o di sforzo applicati alle specie per le quali è autorizzata la pesca come specie bersaglio; *o*

Emendamento

a) mancato rispetto delle condizioni fissate nell'autorizzazione di pesca per quanto concerne i limiti relativi all'uso degli attrezzi da pesca, alle zone di operazione autorizzate o *ai* limiti di cattura *e* di sforzo applicati alle specie per le quali è autorizzata la pesca come specie bersaglio;

Emendamento 101

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) la mancata raccolta, registrazione e notifica dei dati in conformità dell'articolo 8;

Emendamento 102

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b ter) il mancato rispetto dei requisiti stabiliti nella politica comune della pesca;

Emendamento 103

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b quater) in tutti i casi specificati nel regolamento (CE) n. 1005/2008^{17f}, del Consiglio, in particolare le disposizioni di cui ai capi da VII a IX.

^{17f} ***Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).***

Emendamento 104

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il paragrafo 1 non si applica qualora le inadempienze ivi indicate siano dovute a cause di forza maggiore.

soppresso

Emendamento 105

Proposta di regolamento

Capo 5 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

RACCOLTA DI DATI

RACCOLTA DI DATI E CONFORMITÀ

Emendamento 106

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri raccolgono i dati relativi a ciascun mestiere di acque profonde conformemente alle norme sulla raccolta dei dati e sui livelli di precisione previsti nel programma comunitario pluriennale per la raccolta, la gestione e l'utilizzo dei dati biologici, tecnici, ambientali e socioeconomici adottato a norma del regolamento (CE) n. 199/2008¹⁸ del Consiglio e in altre misure adottate nell'ambito del suddetto regolamento.

¹⁸. GU L 60 del 05.03.08, pag. 1.

Emendamento

1. Gli Stati membri raccolgono i dati relativi a ciascun mestiere di acque profonde conformemente alle norme sulla raccolta dei dati e sui livelli di precisione previsti nel programma comunitario pluriennale per la raccolta, la gestione e l'utilizzo dei dati biologici, tecnici, ambientali e socioeconomici adottato a norma del regolamento (CE) n. 199/2008¹⁸ del Consiglio e in altre misure adottate nell'ambito del suddetto regolamento. ***Gli Stati membri garantiscono che siano predisposti i sistemi necessari a facilitare la comunicazione delle catture delle specie bersaglio e delle catture accessorie nonché la trasmissione delle prove degli eventuali rinvenimenti di ecosistemi marini vulnerabili, laddove possibile in tempo reale.***

¹⁸. GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1.

Emendamento 107

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Gli Stati membri istituiscono un programma di copertura di osservazione per garantire la raccolta di dati affidabili, puntuali e precisi sulla cattura e sulla cattura accessoria di specie di acque profonde, sulle scoperte di ecosistemi marini vulnerabili nonché di altre informazioni pertinenti ai fini dell'effettiva esecuzione del presente regolamento. Le imbarcazioni che utilizzano reti a strascico o reti da posta ancorate e sono in possesso di un'autorizzazione di pesca per specie di

acque profonde garantiscono una copertura di osservazione del 100%. Tutte le altre imbarcazioni con un'autorizzazione di pesca per specie di acque profonde garantiscono una copertura di osservazione del 10%.

Emendamento 108

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il comandante di una nave, o qualsiasi altra persona responsabile del funzionamento di una nave, è tenuto ad accogliere a bordo l'osservatore scientifico designato dallo Stato membro per la sua nave, *salvo ove ciò risulti impossibile per motivi di sicurezza*. Il comandante facilita l'esecuzione dei compiti dell'osservatore scientifico.

Emendamento

2. Il comandante di una nave, o qualsiasi altra persona responsabile del funzionamento di una nave, è tenuto ad accogliere a bordo l'osservatore scientifico designato dallo Stato membro per la sua nave, *secondo le condizioni definite al paragrafo 4*. Il comandante facilita l'esecuzione dei compiti dell'osservatore scientifico.

Emendamento 109

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) *svolgono i* compiti *ricorrenti relativi alla raccolta di dati, secondo quanto indicato al paragrafo 1,*

Emendamento

a) *sono qualificati per lo svolgimento dei loro doveri e compiti quali osservatori scientifici, anche per quanto riguarda la capacità di identificare le specie trovate negli ecosistemi di profondità;*

Emendamento 110

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) registrano in maniera indipendente, nello stesso formato usato nel giornale di bordo della nave, le informazioni sulle catture previste dal regolamento (CE) n.

Emendamento 111

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 3 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a ter) prende nota di eventuali modifiche del piano di pesca ai sensi dell'articolo 7;

Emendamento 112

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 3 – lettera a quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a quater) documenta l'eventuale scoperta inaspettata di ecosistemi marini vulnerabili e raccoglie le informazioni rilevanti ai fini della protezione del sito;

Emendamento 113

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 3 – lettera a quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a quinquies) registra le profondità a cui è utilizzato l'attrezzo;

Emendamento 114

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 3 – lettera a sexies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a sexies) entro 20 giorni dal termine del periodo di osservazione, presentano una relazione alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera interessato; tali autorità ne inviano una copia alla Commissione entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta scritta da parte della Commissione stessa.

Emendamento 115

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. È proibito che gli osservatori scientifici siano:

i) un parente del comandante della nave o di un altro ufficiale in servizio sulla nave alla quale è stato assegnato;

ii) un dipendente del comandante della nave alla quale sono stati assegnati;

iii) un dipendente del rappresentante del comandante;

iv) un dipendente di una società controllata dal comandante o dal suo rappresentante;

v) un parente del rappresentante del comandante.

Emendamento 116

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. La raccolta dei dati può consentire la creazione di partenariati tra scienziati e pescatori e contribuire al settore della ricerca in materia di ambiente marino, biotecnologie, scienze alimentari, trasformazione ed economia.

Emendamento 117

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Gli Stati membri notificano alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, relazioni mensili contenenti dati suddivisi

6. Gli Stati membri notificano alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, relazioni mensili contenenti dati suddivisi

per mestiere relativi allo sforzo di pesca messo in atto e/o alle catture effettuate.

per mestiere relativi allo sforzo di pesca messo in atto e/o alle catture effettuate.
Tali relazioni sono messe a disposizione del pubblico.

Emendamento 118

Proposta di regolamento Capo V bis (nuovo) – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Capo V bis

ASSISTENZA FINANZIARIA

Emendamento 119

Proposta di regolamento Articolo 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 19 bis

Assistenza finanziaria alla sostituzione degli attrezzi da pesca

1. I pescherecci che utilizzano reti a strascico o reti da posta ancorate nel mestiere di acque profonde sono ammissibili all'assistenza finanziaria a titolo del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca affinché sostituiscano gli attrezzi da pesca, apportino alle navi le modifiche che ne derivano e ottengano le necessarie formazioni e competenze, a condizione che i nuovi attrezzi siano notoriamente migliori in termini di selettività con riguardo alla taglia o alla specie, esercitino un impatto minore e ridotto sull'ambiente marino e sugli ecosistemi marini vulnerabili e non implicino un aumento della capacità di pesca della nave, secondo la valutazione della Commissione, previa consultazione del pertinente organismo scientifico indipendente.

2. I pescherecci sono ammissibili all'assistenza finanziaria a titolo del Fondo europeo per gli affari marittimi e

la pesca per ridurre al minimo e, ove possibile, eliminare le catture accidentali delle specie di acque profonde, in particolare delle specie più vulnerabili.

3. Il sostegno può essere concesso una sola volta per lo stesso peschereccio dell'Unione.

4. L'accesso all'assistenza finanziaria a titolo del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca è subordinato al pieno rispetto del presente regolamento, della politica comune della pesca e del diritto ambientale dell'Unione.

Emendamento 120

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 13 è conferito alla Commissione *a tempo indeterminato*.

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 13 è conferito alla Commissione *per un periodo di tre anni a decorrere da ...⁺. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di tre anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.*

⁺ *GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.*

Emendamento 121

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Entro *sei anni dall'entrata in vigore del presente regolamento* la Commissione, sulla base delle relazioni degli Stati membri e dei pareri scientifici che essa a

Emendamento

1. Entro ...⁺, la Commissione, sulla base delle relazioni degli Stati membri e dei pareri scientifici che essa a tal fine richiede, valuta l'effetto delle misure

tal fine richiede, valuta l'effetto delle misure stabilite dal presente regolamento e determina in che misura gli obiettivi previsti all'articolo 1, *lettere a) e b)*, sono stati raggiunti.

stabilite dal presente regolamento e determina in che misura gli obiettivi previsti all'articolo 1, *siano* stati raggiunti.

+ GU: inserire la data: quattro anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento 122

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) le navi che hanno optato per attrezzi aventi un'incidenza ridotta sui fondali marini e *l'evoluzione dei loro livelli di rigetti;*

Emendamento

a) le navi che hanno optato per attrezzi aventi un'incidenza ridotta sui fondali marini e *i progressi conseguiti per quanto riguarda la prevenzione, la riduzione al minimo e, ove possibile, l'eliminazione delle catture accidentali;*

Emendamento 123

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

e) *le attività di pesca che sono gestite unicamente in base ai limiti dello sforzo di pesca e l'efficacia delle misure di accompagnamento volte ad eliminare i rigetti e a ridurre le catture delle specie più vulnerabili.*

Emendamento

e) l'efficacia delle misure di accompagnamento volte ad eliminare i rigetti e a ridurre le catture delle specie più vulnerabili;

Emendamento 124

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) la qualità delle valutazioni d'impatto realizzate a norma dell'articolo 7;

Emendamento 125

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e ter) il numero delle imbarcazioni e dei porti dell'Unione direttamente interessati dall'applicazione del presente regolamento.

Emendamento 126

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera e quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e quater) l'efficacia delle misure istituite per garantire la sostenibilità a lungo termine degli stock ittici di acque profonde e per prevenire le catture accessorie delle specie non bersaglio, in particolare per le specie più vulnerabili;

Emendamento 127

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera e quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e quinquies) la misura in cui gli ecosistemi marini vulnerabili siano stati efficacemente protetti tramite la limitazione delle attività di pesca autorizzate alle zone di pesca in acque profonde esistenti, le zone di divieto, la regola dell'allontanamento e/o altre misure;

Emendamento 128

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera e sexies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e sexies) l'applicazione del limite di

profondità di 600 metri.

Emendamento 129

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Sulla base della valutazione di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione, se del caso, presenta entro il ⁺ proposte di modifica al presente regolamento.

⁺ GU: inserire la data: cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento 130

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Le autorizzazioni di pesca speciali rilasciate a norma del regolamento (CE) n. 2347/2002 restano valide fino a quando non vengano sostituite da autorizzazioni di pesca che consentano la cattura di specie di acque profonde, rilasciate conformemente al presente regolamento, ma non saranno in ogni caso più valide dopo il ***30 settembre 2012***.

Le autorizzazioni di pesca speciali rilasciate a norma del regolamento (CE) n. 2347/2002 restano valide fino a quando non vengano sostituite da autorizzazioni di pesca che consentano la cattura di specie di acque profonde, rilasciate conformemente al presente regolamento, ma non saranno in ogni caso più valide dopo il ...⁺.

⁺ GU: inserire la data: un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento 131

Proposta di regolamento Allegato I

Testo della Commissione

Allegato I

Sezione 1: Specie di acque profonde

<u>Nome scientifico</u>	<u>Nome comune</u>	<u>Specie</u>
<u>più vulnerabile (x)</u>		
<i>Centrophorus granulosus</i>		
<i>Centrophorus squamosus</i>		
<i>Centroscyllium fabricii</i>		
<i>Centroscymnus coelolepis</i>		
<i>Centroscymnus crepidater</i>		
<i>Dalatias licha</i>		
<i>Etmopterus princeps</i>		
<i>Apristuris spp</i>		
<i>Chlamydoselachus anguineus</i>		
<i>Deania calcea</i>		
<i>Galeus melastomus</i>		
<i>Galeus murinus</i>		
<i>Hexanchus griseus</i>		
<i>Etmopterus spinax</i>		
<i>Oxynotus paradoxus</i>		
<i>Scymnodon ringens</i>		
<i>Somniosus microcephalus</i>	Sagrì	
Sagrì atlantico		
Pescecane nero		
Pailona		
Squalo musolungo		
Zigrino		
Pesce diavolo maggiore		
Gattuccio		
Squalo serpente		
Squalo becco d'uccello		
Boccanera		
Gattuccio islandese		
Squalo capopiatto		
Sagrì nero		
Pesce porco atlantico		
Cagnolo atlantico		
	Squalo di Groenlandia	
	x	
	x	
	x	
	x	
	x	

x

x

<i>Alepocephalidae</i>			
<i>Alepocephalus Bairdii</i>			
<i>Alepocephalus rostratus</i>	Alepocefalidi		
Alepocefalo			
Alepocefalo			
<i>Aphanopus carbo</i>		Pesce sciabola nero	
<i>Argentina silus</i>		Argentina	
<i>Beryx spp.</i>		Berici	
<i>Chaceon (Geryon) affinis</i>		Granchio rosso di fondale	
<i>Chimaera monstrosa</i>			
<i>Hydrolagus mirabilis</i>			
<i>Rhinochimaera atlantica</i>	Chimera		
Chimera			
Chimera atlantica			
<i>Coryphaenoides rupestris</i>		Granatiere	
<i>Epigonus telescopus</i>		Re di triglie nero	x
<i>Helicolenus dactilopterus</i>		Scorfano di fondale	
<i>Hoplostethus atlanticus</i>		Pesce specchio atlantico	x
<i>Macrourus berglax</i>		Granatiere	
<i>Molva dypterigia</i>		Molva azzurra	
<i>Mora moro</i>			
<i>Antimora rostrata</i>	Mora		
Antimora blu			
<i>Pagellus bogaraveo</i>		Occhialone	
<i>Phycis blennoides</i>		Musdea bianca	
<i>Polyprion americanus</i>		Cernia di fondale	
<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>		Ippoglosso nero	
<i>Cataetyx laticeps</i>			
<i>Hoplosthetus mediterraneus</i>		Pesce specchio	
<i>Macrouridae</i>			
diversi dal <i>Coryphaenoides rupestris</i> e dal <i>Macrourus berglax</i>			Granatieri (pesci ratti)
diversi dal <i>Coryphaenoides rupestris</i> e dal <i>Macrourus berglax</i>			
<i>Nesiarchus nasutus</i>		Tirsite musolungo	
<i>Notocanthus chemnitzii</i>		Notacanto spinoso	
<i>Raja fyllae</i>			
<i>Raja hyperborea</i>			
<i>Raja nidarosiensis</i>	Razza rotonda		
Razza			
Razza norvegese			

<i>Trachyscorpia cristulata</i>	Scorfano di acque profonde
Sezione 2: Specie regolamentate anche nell'ambito della NEAFC	
<i>Brosme brosme</i>	<i>Brosmio</i>
<i>Conger conger</i>	<i>Grongo</i>
<i>Lepidopus caudatus</i>	Pesce sciabola
<i>Lycodes esmarkii</i>	Licode maggiore
<i>Molva molva</i>	<i>Molva</i>
<i>Sebastes viviparus</i>	Scorfano atlantico

Emendamento

Allegato I

Sezione 1: Specie di acque profonde

<u>Nome scientifico</u>	<u>Nome comune</u>	<u>Specie più vulnerabile (x)</u>	<u>Applicazio ne differita dell'articol o 4, paragrafo 2, lettera c)</u>
<i>Centrophorus granulosus</i>	Sagrì	x	
<i>Centrophorus squamosus</i>	Sagrì atlantico	x	
<i>Centroscyllium fabricii</i>	Pescecane nero	x	
<i>Centroscymnus coelolepis</i>	Pailona	x	
<i>Centroscymnus crepidater</i>	Squalo musolungo	x	
<i>Dalatias licha</i>	Zigrino	x	
<i>Etmopterus princeps</i>	Pesce diavolo maggiore	x	
<i>Apristuris spp</i>	Gattuccio		
<i>Chlamydoselachus anguineus</i>	Squalo serpente		
<i>Deania calcea</i>	Squalo becco d'uccello		
<i>Galeus melastomus</i>	Boccanera		
<i>Galeus murinus</i>	Gattuccio islandese		
<i>Hexanchus griseus</i>	Squalo capopiatto	x	
<i>Etmopterus spinax</i>	Sagrì nero		
<i>Oxynotus paradoxus</i>	Pesce porco atlantico		
<i>Scymnodon ringens</i>	Cagnolo atlantico		
<i>Somniosus microcephalus</i>	Squalo di Groenlandia		
<i>Alepocephalidae</i>	Alepocefalidi		
<i>Alepocephalus Bairdii</i>	Alepocefalo		
<i>Alepocephalus rostratus</i>	Alepocefalo		
<i>Aphanopus carbo</i>	Pesce sciabola nero		
<i>Argentina silus</i>	Argentina		
<i>Beryx spp.</i>	Berici		
<i>Chaceon (Geryon) affinis</i>	Granchio rosso di fondale		x
<i>Chimaera monstrosa</i>	Chimera		x
<i>Hydrolagus mirabilis</i>	Chimera		x
<i>Rhinochimaera atlantica</i>	Chimera atlantica		x

<i>Coryphaenoides rupestris</i>	Granatiere		
<i>Epigonus telescopus</i>	Re di triglie nero	x	
<i>Helicolenus dactilopterus</i>	Scorfano di fondale		
<i>Hoplostethus atlanticus</i>	Pesce specchio atlantico	x	
<i>Macrourus berglax</i>	Granatiere		
<i>Molva dypterygia</i>	Molva azzurra		
<i>Mora moro</i>	Mora		x
<i>Antimora rostrata</i>	Antimora blu		x
<i>Pagellus bogaraveo</i>	Occhialone		
<i>Phycis blennoides</i>	Musdea bianca		
<i>Polyprion americanus</i>	Cernia di fondale		
<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Ippoglosso nero		
<i>Cataetyx laticeps</i>			x
<i>Hoplostethus mediterraneus</i>	Pesce specchio		x
<i>Macrouridae</i>	Granatieri (pesci ratti)		
diversi dal <i>Coryphaenoides rupestris</i> e dal <i>Macrourus berglax</i>	diversi dal <i>Coryphaenoides rupestris</i> e dal <i>Macrourus berglax</i>		
<i>Nesiarchus nasutus</i>	Tirsite musolungo		
<i>Notacanthus chemnitzii</i>	Notacanto spinoso		
<i>Raja fyllae</i>	Razza rotonda		x
<i>Raja hyperborea</i>	Razza		
<i>Raja nidarosiensis</i>	Razza norvegese		
<i>Trachyscorpia cristulata</i>	Scorfano di acque profonde		
Sezione 2: Specie regolamentate anche nell'ambito della NEAFC			
<i>Lepidopus caudatus</i>	Pesce sciabola		x
<i>Lycodes esmarkii</i>	Licode maggiore		
<i>Sebastes viviparus</i>	Scorfano atlantico		

Emendamento 132

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. La Commissione garantisce che i dati siano raccolti tempestivamente, in modo armonizzato in tutti gli Stati membri, e che siano precisi, affidabili ed esaustivi.

Emendamento 133

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 4 ter (nuovo)

4 ter. La Commissione garantisce la conservazione in condizioni di sicurezza dei dati raccolti e li rende pubblicamente disponibili, salvo in circostanze eccezionali in cui sono necessarie un'adeguata protezione e riservatezza, a condizione che siano dichiarati i motivi di tali restrizioni.

Emendamento 134

**Proposta di regolamento
Allegato II bis (nuovo)**

Allegato II bis

***Valutazioni d'impatto di cui all'articolo 7,
paragrafo 2***

Le valutazioni d'impatto che stabiliscono le attività di pesca in acque profonde di cui all'articolo 7, paragrafo 2, riguardano, tra l'altro:

- 1. il tipo di pesca praticato, compresi la nave e i tipi di attrezzi, le zone di pesca e la forchetta di profondità a cui le attività saranno svolte, ciascuna delle specie bersaglio e le eventuali specie oggetto di catture accessorie, i livelli di sforzo di pesca e la durata delle attività di pesca;*
- 2. le migliori informazioni scientifiche disponibili sullo stato attuale degli stock ittici e le informazioni di base su ecosistemi e habitat nella zona di pesca, da utilizzare come riferimento per valutare i successivi cambiamenti;*
- 3. l'identificazione, la descrizione e la mappatura degli ecosistemi marini vulnerabili noti o probabili all'interno della zona di pesca;*
- 4. i dati e i impiegati per individuare, descrivere e valutare gli effetti dell'attività, l'identificazione delle lacune a livello di conoscenze e una valutazione*

delle incertezze nelle informazioni presentate nella valutazione;

5. l'identificazione, la descrizione e la valutazione della frequenza, dell'entità e della durata dei probabili effetti delle operazioni di pesca, compresi quelli cumulativi delle attività di pesca, in particolare sugli ecosistemi marini vulnerabili e sulle risorse alieutiche a bassa produttività nella zona di pesca;

6. le misure di mitigazione e di gestione proposte, intese a prevenire gli effetti negativi significativi sugli ecosistemi marini vulnerabili e a garantire la conservazione a lungo termine e la gestione sostenibile delle risorse alieutiche a bassa produttività, e le misure finalizzate al monitoraggio degli effetti delle operazioni di pesca.

